

La regione 25 febbraio 2010

Il Tribunale federale: ‘Proibito istigare la prole contro il genitore non affidatario’

Parlare male del genitore non affidatario ai propri figli è illegale e, in definitiva, punibile con la multa. Specialmente se ciò fa sì che i figli rifiutino di frequentarlo. A dirlo è la seconda camera di diritto civile del Tribunale federale, recentemente espressosi sul caso di una coppia turgoviese non coniugata e con quattro figli di età compresa fra gli 11 e i 16 anni. Un caso che fa giurisprudenza e, essendo la prima sentenza di questo tenore, potrebbe avere effetti concreti anche sulle procedure ticinesi di separazione o divorzio.

La madre, a cui i quattro ragazzi erano stati affidati, da qualche tempo si opponeva alle visite a cui l'ex compagno avrebbe avuto diritto secondo una convenzione sottoscritta dai due nel 2001. La cinquantaduenne giustificava la sua decisione con il fatto che gli stessi figli non intendevano frequentare la figura paterna. Il padre si era dunque rivolto all'autorità tutoria, chiedendo che il suo diritto di visita fosse rispettato e che si procedesse ad una "mediazione forzata", ovvero all'intervento di uno specialista per appianare le divergenze. Richieste osteggiate dalla madre, ma accolte e confermate dal dipartimento di Giustizia turgoviese, il quale ha pure richiamato la genitrice a volersi astenere dall'influenzare negativamente la relazione fra i figli e l'ex compagno. In caso contrario, aveva aggiunto il dipartimento, le sarebbe stata comminata una multa. Avuto torto anche dal tribunale cantonale, la madre si era rivolta a Losanna.

«L'obiezione della ricorrente in base alla quale i figli rifiuterebbero ogni contatto con il padre, motivo per il quale la stessa non potrebbe essere obbligata a mettere in pratica il diritto di visita pattuito, non appare convincente – scrivono i giudici di Mon-Repos, respingendo il ricorso – Stando agli accertamenti del tribunale amministrativo, la ricorrente ha manipolato i figli e va imputato a lei sola il loro atteggiamento di rifiuto nei confronti del padre. Risulterebbe oltremodo urtante permettere alla ricorrente di potersi appellare al comportamento e all'opinione dei figli dopo aver "con successo" effettuato una manipolazione su di loro. E ciò vale ancor di più se si considera che proprio a causa del condizionamento effettuato dalla ricorrente non è possibile stabilire la reale opinione dei figli». Insomma, secondo la massima istanza giudiziaria svizzera la madre avrebbe influenzato così

tanto i figli da rendere impossibile capire quale sia la loro vera opinione. Secondo i giudici di Mon-Repos, inoltre, sarebbe ingiusto permettere alla cinquantaduenne di “godere” del danno che lei stessa ha creato. In definitiva, secondo il Tribunale federale, il diritto di visita deve essere garantito anche se i figli minorenni lo osteggiano, siccome «il *semplice fatto che i bambini non abbiano la volontà di avere un contatto con il padre, non può certo diventare il motivo per compromettere il loro benessere*».

Il genitore affidatario, inoltre, «deve *comprendere che il rapporto di ogni bambino con entrambi i genitori è molto importante e in questo contesto è necessario mettere in secondo piano gli interessi dei genitori*», si legge ancora nella sentenza.

Sentenza che potrebbe avere conseguenze anche sulle procedure attualmente in vigore nel nostro Cantone. Ne è convinta l'Associazione genitori non affidatari (Agnà). «In *Ticino i giudici tendono ad ascoltare la volontà dei minori, come previsto dalla legge sul divorzio* – spiega il vicepresidente dell'Agnà

Andrea Prospero

–.

Così si giunge facilmente a concludere che se un figlio non vuole vedere un genitore, quest'ultimo deve mettersi il cuore in pace».

In questo modo, sostiene però l'Agnà, non si tiene in considerazione una possibile sindrome da “alienazione parentale”: «È *una specie di condizionamento del figlio da parte del genitore affidatario il quale fa di tutto poiché il minore rifiuti l'ex compagno*».

Da noi si tratterebbe di casi «*limitate*»,

ma tutt'altro che sporadici, fa sapere Prospero. E se fino ad ora la giurisprudenza era poco chiara, «ora

il Tribunale federale ha preso una posizione chiara, dicendo che si può imporre il diritto di visita anche quando, apparentemente, è il figlio a rifiutarsi di vedere il genitore».

Nella sentenza vi è poi un secondo aspetto che potrebbe modificare le prassi fin qui in vigore. Ovvero il fatto che, in presenza di un minore, i genitori possano essere costretti a parlarsi attraverso un mediatore. «Laddove *vi sono dei minori, l'interesse di quest'ultimo dovrebbe costringere il giudice a prendere tutte le misure per tutelarlo, fra cui* – commenta Prospero citando la presa di posizione del Tribunale federale – *anche la mediazione*».